



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*


DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0009771/RIN del 24/06/2016  
DIV. IV

ITALCERT S.r.l.  
Viale Sarca, 336  
20126 Milano (MI)



*Pratica N.:* .....

*Ref. Mittente:* .....

**OGGETTO: DIRETTIVA 2000/14/CE DEL 8 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO, RECEPITA DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 SETTEMBRE 2002, N. 262 – COPIA CONFORME DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANISMO ITALCERT S.R.L..**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la copia conforme del decreto di autorizzazione alla certificazione CE.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mariano Grillo)

All. c.s.





PINDEC-0000070

DEL 20/6/2016

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

DI CONCERTO CON

## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli articoli 35 e 36 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di trasferimento allo stesso di alcune funzioni del Ministero dei Lavori pubblici;

- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”* di riorganizzazione dello stesso e che prevede sette Direzioni generali di cui la Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento svolge le funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito delle competenze relative alla direttiva 2000/14/CE;
- VISTA** la direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000 relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 214 del 21 novembre 2002, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;
- VISTA** la Convenzione, del 16 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN ISO/IEC 17065, ISO 14065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità, tra le altre, per la direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000 relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 13 aprile 2016, agli atti prot. 0005706/RIN del 19/04/2016, con la quale è stato esteso alla società ITALCERT S.r.l. il certificato di Accreditamento n° 122B, con data di scadenza al 26/07/2020, relativamente all’allegato VI della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, indicate con i numeri 3, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 57 nell’allegato I della stessa direttiva;
- ACQUISITA** l’istanza della società ITALCERT S.r.l., con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), acquisita con prot. 0005880/RIN del 21/04/2016, volta ad ottenere l’autorizzazione all’espletamento delle procedure di valutazione della conformità di cui all’art. 14 della direttiva 2000/14/CE, relativamente all’allegato VI (*Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici*);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**ACQUISITE** agli atti prot. 0007356/RIN del 16/05/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

## DECRETANO

### Art. 1

1. L’Organismo *ITALCERT S.r.l.*, con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, relativamente all’allegato VI (*Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici*) per tutte le seguenti macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto di cui all’art. 12 della stessa direttiva:

3. Montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna);
8. Mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocospatori);
9. Motocompressori;
10. Martelli demolitori, tenuti a mano;
12. Argani da cantiere (azionato da motore a combustione interna);
16. Apripista (dozer);
18. Dumper;
20. Escavatori idraulici o a funi;
21. Terne;
23. Motolivellatrici;
29. Centraline idrauliche;
31. Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna;
32. Tosaerba;
33. Tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici;
36. Carrelli elevatori con carico a sbalzo;
37. Pale caricatrici;
38. Gru mobili;
40. Motozappe;
41. Vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione);
45. Gruppi elettrogeni;
53. Gru a torre;

57. Gruppi elettrogeni di saldatura.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
4. L'organismo comunica alla Direzione di cui al precedente punto 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un rapporto con cadenza semestrale relativo alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 26 luglio 2020 ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea e agli Stati Membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e ai successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, secondo le indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso, l'organismo provvederà a regolarizzare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le spese dovute per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione.

Art. 5


1. Qualora le Amministrazioni competenti accertino o siano informate che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2000/14/CE o non adempie ai suoi obblighi, queste limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza in merito alla notifica nell'ambito del sistema NANDO di cui al comma 2 del precedente articolo 3.

Art. 6

1. Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile anche sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE  
per i rifiuti e l'inquinamento

(F.to Mariano Grillo)



IL DIRETTORE GENERALE  
per il mercato, la concorrenza, il  
consumatore, la vigilanza e la  
normativa tecnica

(F.to Gianfrancesco Vecchio)



di/2

SECRET  
NOFORN

[The main body of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]